



Roma, 31.08.2018

Ufficio: DOR/ALP

Protocollo:201800007506/AG

Oggetto: Decreto del Ministero della salute sui limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine.

Circolare n. 11106

Sito sì

8.7

IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Publicato in G.U. il Decreto del Ministero della salute sui limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine.

Riferimenti: Decreto del Ministero della salute del 10 agosto 2018 – “*Limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123, recante: «Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia»*” (G.U. n. 199 del 28-08.2018).

Si informa che, nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto u.s., è stato pubblicato il Decreto del Ministero della salute del 10 agosto 2018 – “*Limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123, recante: «Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia»*” (all.1).

Lo schema di decreto era stato elaborato dal Ministero della salute e sottoposto all'esame della Conferenza Stato-Regioni che, nella seduta del 10 maggio u.s., aveva reso parere favorevole. Il provvedimento entrerà in vigore il 12 settembre p.v..

Si ricorda che il periodico aggiornamento dei limiti massimi di spesa, affidato dalla L. n. 123/2005 al Ministero della Salute, risponde alle esigenze di rendere uniformi le modalità di erogazione degli alimenti senza glutine specificamente formulati per i celiaci, anche alla luce della modificata normativa europea, che ha abolito dal 2013 (cfr. i regolamenti UE 828/2014, 1155/2013 e 609/2013) i prodotti dietetici, nonché di

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093

CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

rendere sostenibile la spesa sanitaria senza ledere il diritto alla salute delle persone affette da celiachia.

In particolare, il decreto, abrogando le disposizioni contenute nel D.M. 4 maggio 2006, che fissava i precedenti limiti di spesa, all'articolo 1, riconosce ai soggetti affetti da celiachia (compresa la variante della dermatite erpetiforme) il diritto all'erogazione gratuita per gli alimenti con dicitura "*senza glutine, specificatamente formulati per celiaci*" o "*senza glutine, specificatamente formulati per persone intolleranti al glutine*", ai sensi del decreto ministeriale 17 maggio 2016.

L'art. 2 elenca le cinque categorie degli elementi erogabili a carico del Servizio Sanitario Nazionale che devono essere inclusi nel Registro nazionale istituito presso la Direzione generale per l'igiene, la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della Salute, ricomprendendovi: pane e affini, prodotti da forno salati; pasta e affini, pizza e affini, piatti pronti a base di pasta; preparati e basi pronte per dolci, pane, pasta pizza e affini; prodotti da forno e altri prodotti dolciari, cereali per la prima colazione. Ai fini dell'inclusione nel predetto Registro (i cui aggiornamenti periodici sono pubblicati sul sito internet del Ministero della Salute), gli operatori del settore alimentare devono notificare gli alimenti secondo le modalità previste dalla legge (art. 7 del D.Lgs. n.111/1992).

L'art. 3 definisce, inoltre, i limiti di spesa per l'erogazione gratuita degli alimenti senza glutine, riportati in un apposito allegato e suddivisi per fasce di età e sesso.

L'art. 4, dispone, infine, che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, sarà pubblicato il registro nazionale privo degli alimenti senza glutine che non rientrano nelle categorie elencate nell'art. 2. A seguito di tale pubblicazione, le Regioni avranno ulteriori tre mesi per adeguare le modalità di erogazione degli alimenti senza glutine.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Andrea Mandelli)

All. 1